

L'Assessore regionale alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Jean-Pierre Guichardaz, rammenta che al Dipartimento ambiente afferiscono le competenze inerenti allo svolgimento dell'istruttoria, dell'approvazione di progetti, di rilascio delle autorizzazioni e di successivo controllo relativamente alle attività assoggettate all'autorizzazione integrata ambientale, come esplicitato per la Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela della qualità dell'aria dell'Assessorato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1443 del 25 ottobre 2017.

Riferisce dei contenuti del decreto ministeriale 6 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis".

Ritiene di dover ottemperare a quanto richiesto all'art. 10 del D.M. sopra citato, adattando i piani tariffari previsti agli allegati del decreto alle esigenze regionali, in considerazione della realtà industriale locale e delle esigenze degli organi della pubblica amministrazione interessati, predisponendo un piano tariffario inerente alle attività di istruttoria, controllo e analisi riguardanti le aziende ricadenti in ambito di AIA.

Fa presente come le competenze AIA siano funzionalmente ripartite tra:

- le competenze istruttorie in capo alla Struttura valutazione ambientale e tutela della qualità dell'aria, autorità competente per la quale il D.M. citato prevede un rimborso istruttorio a carico del gestore dell'azienda proponente, secondo quanto indicato all'art. 4 del decreto citato e calcolato secondo le modalità in esso riportate, secondo quanto recepito in base all'art. 10 dello stesso;
- l'autorità di controllo in materia ambientale in capo al Corpo Forestale della Valle d'Aosta, in base a quanto previsto dalla legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, a cui spetta un rimborso spese delle attività svolte, secondo quanto indicato all'art. 4 del decreto citato e calcolato secondo le modalità in esso riportate, secondo quanto recepito in base all'art. 10 dello stesso;
- il supporto tecnico alle attività di controllo del Corpo Forestale della Valle d'Aosta in capo ad A.R.P.A. Valle d'Aosta, secondo quanto previsto dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, a cui spettano i costi legati alle attività analitiche inerenti ai prelievi e alle attività tecniche eseguiti, ritenendo congruo riconoscerne il rimborso spese secondo quanto indicato all'art. 4 del decreto citato e calcolato secondo le modalità in esso riportate, secondo quanto recepito in base all'art. 10 dello stesso.

Richiama l'attuale applicazione delle tariffe stabilite dal D.M. 24 aprile 2008, evidenziando la necessità di aggiornare il piano tariffario secondo le indicazioni espresse nel D.M. 6 marzo 2017 e constata la necessità di limitare l'aggravio dei costi sulle aziende, garantendo al contempo un rimborso delle spese sostenute sia per i controlli che per le analisi ambientali svolti dal Corpo Forestale della Valle d'Aosta con il supporto tecnico dell'A.R.P.A. VDA, sia all'autorità competente per lo svolgimento delle attività istruttorie volte al rilascio delle autorizzazioni ambientali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Precisa che l'adozione del piano tariffario secondo quanto richiesto all'art. 10 del D.M. 58/2017 non intende comportare l'assunzione di oneri diretti e riflessi a carico dell'Amministrazione regionale.

Propone di approvare l'allegato "Adeguamento delle modalità, anche contabili, e delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al titolo iii-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, secondo quanto indicato dal d.m. 6 marzo 2017, n. 58".

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito in premessa dall'Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Jean-Pierre Guichardaz;
- richiamato il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento al Titolo III-bis della Parte seconda;
- visto quanto previsto dal D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis", con particolare riferimento all'art.4;
- richiamati i contenuti dei seguenti articoli del D.M. sopra citato:
 - a. l'articolo 10, in merito all'adozione da parte delle Regioni e Province autonome, mediante proprio provvedimento, delle tariffe e modalità di versamento di cui al decreto, da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, considerando le specifiche realtà territoriali e gli effettivi costi unitari;
 - b. gli articoli 5, comma 3, e 6, comma 4, inerenti alle tempistiche di entrata in vigore rispettivamente dei piani tariffari inerenti alle istruttorie e delle attività di controllo;
 - c. l'articolo 2 comma 7 inerente alla determinazione delle tariffe istruttorie per le installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'all. XII alla parte II del d.lgs. 152/2006;
- vista la legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 "Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale";
- vista la legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1029 in data 13 aprile 2006 recante "Applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 59/2005 in materia di autorizzazione integrata ambientale: individuazione dell'autorità regionale competente al rilascio della autorizzazione e approvazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate. Approvazione di disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni. Accertamento e introito di somme";
- ritenuto necessario procedere all'adozione di impianti tariffari comuni per la presentazione delle richieste di autorizzazione, tenuto conto anche dell'opportunità di conformarsi a procedure amministrative e di istruttoria tecnica già attuate in altre Regioni del Nord di Italia;
- precisato che la competente Struttura ha ritenuto opportuno promuovere un incontro descrittivo rivolto alle aziende autorizzate in base a quanto previsto al Titolo III-bis, parte Seconda, del D.lgs. 152/2006 in merito a quanto previsto dal D.M. 58/2017; l'incontro, svoltosi in data 17 novembre 2017, è stato finalizzato all'illustrazione di quanto predisposto in allegato;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30.12.2016, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 1530 in data 13.11.2017;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria dell'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dall'Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Jean-Pierre Guichardaz;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di adottare l'allegato alla presente deliberazione recante "Adeguamento ed integrazione delle modalità, anche contabili, e delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli", in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 marzo 2017, n. 58;
2. di stabilire che l'applicazione del piano tariffario delle istruttorie avvenga a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M. 58/2017;
3. di stabilire che l'applicazione del piano tariffario riguardante le attività di controllo e analisi ad esse correlate avvenga a partire dal primo anno solare successivo all'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.M. 58/2017;
4. di stabilire, secondo quanto previsto all'art. 4 del D.M. 58/2017, che l'introito derivante dall'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dell'allegato alla presente deliberazione comprende le somme dovute per rimborsi spese relative allo svolgimento delle attività indicate agli articoli 2 e 3 del decreto citato;
5. di stabilire che l'accertamento e l'introito delle somme derivanti dal versamento, a cura dei titolari degli impianti, del diritto di istruttoria, calcolato secondo quanto indicato all'allegato alla presente, sarà imputato al capitolo E0014437 "Rilascio, rinnovo e attività di controllo A.I.A. (Autorizzazione integrata ambientale) e V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) alle imprese interessate" della parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2018 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;
6. di stabilire che occorrerà definire un apposito capitolo di bilancio della parte Entrate del bilancio di previsione della Regione inerente all'introito delle somme derivanti dal versamento, a cura dei titolari degli impianti, della quota relativa alla tariffa controlli T_C competente all'ufficio Vigilanza Ambientale del Dipartimento Corpo Forestale della Valle d'Aosta e risorse naturali, determinata secondo quanto previsto nell'allegato presente, per l'anno 2018 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;
7. di stabilire che l'accertamento e l'introito delle somme derivanti dal versamento, a cura dei titolari degli impianti della quota relativa alla tariffa controlli T_C e della tariffa attività di analisi T_A, determinata secondo quanto previsto nell'allegato alla presente, sarà imputato al capitolo di bilancio di previsione dell'A.R.P.A. VDA numero 200 relativo agli introiti

- inerenti alle attività istituzionali, per l'anno 2018 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;
8. di abrogare il punto 4) della D.G.R. 1029/2006 in considerazione delle nuove tariffe adottate nell'allegato alla presente;
 9. di stabilire che la presente deliberazione venga notificata all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA della Valle d'Aosta, alle imprese interessate all'attuazione delle disposizioni suindicate, alle Associazioni di categoria interessate, al Corpo Forestale della Valle d'Aosta e venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;
 10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE MODALITÀ, ANCHE CONTABILI, E DELLE TARIFFE DA APPLICARE IN RELAZIONE ALLE ISTRUTTORIE E AI CONTROLLI

PARTE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

A. Procedimenti oggetto di versamento di tariffe istruttorie e di controllo (rif. Art. 1 DM 6 marzo 2017)

Sono soggetti al versamento delle tariffe, da calcolarsi secondo le modalità riportate nel DM 6 marzo 2017 come modificate dal presente provvedimento, le seguenti attività istruttorie e di controllo:

- a) Istruttoria per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativo ad impianti nuovi o esistenti; la tariffa è comprensiva delle eventuali attività di aggiornamento previste dall'art. 29-sexies, comma 8 del decreto in caso di conclusione del procedimento in materia di Rischi di Incidente Rilevanti (art 17 del d.lgs n.105/2015);
- b) Istruttoria per il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 del decreto, ivi incluso il riesame a seguito di pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- c) Istruttoria per modifiche sostanziali di un'installazione già dotata di A.I.A. o di riesame (per istanza dell'Autorità Competente o del Gestore) dell'A.I.A. già rilasciata ai sensi dell'art.29-octies c.4 del d.lgs. 152/2006; si precisa che non sono soggetti a tariffa istruttoria eventuali aggiornamenti dell'atto suggeriti dall'Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 318-bis, nonché gli adeguamenti già previsti dal provvedimento di A.I.A.;
- d) Istruttoria necessaria alla valutazione della comunicazione di cui all'art.29-nonies, comma 1 del decreto e all'eventuale aggiornamento dell'A.I.A. in caso di modifica non sostanziale;
- e) Attività di controllo ordinario previste ai sensi dell'art. 29-decies c.3 del decreto, basate sia sulla verifica dei dati e della documentazione trasmessa dal Gestore, sia sulle verifiche ispettive effettuate presso l'azienda programmate secondo la pianificazione regionale;
- f) Visita di verifica presso l'installazione da effettuarsi, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11-ter del decreto, entro 6 mesi in caso di grave inosservanza delle prescrizioni.

B. Modalità di versamento per le tariffe delle istruttorie (rif.: art. 2, c. 1)

All'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. 152/06, art.29-ter), di riesame (D.Lgs. 152/06, art.29-octies e di comunicazione di modifica della stessa (D.Lgs. 152/06, art.29-nonies), deve essere allegata copia della quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto, ovvero dell'acconto nella misura del 50%, secondo le modalità previste di seguito.

Per quanto concerne le istruttorie di nuova autorizzazione, rinnovo e modifica sostanziale, qualora l'importo calcolato dal Gestore non risulti corrispondente ai criteri di calcolo definiti dal presente documento, anche a seguito di elementi emersi nel corso dell'istruttoria, l'autorità competente provvederà direttamente alla rideterminazione della tariffa medesima procedendo al calcolo complessivo della cifra dovuta. Entro il termine del procedimento istruttorio, quindi, l'Autorità

competente provvederà a comunicare l'ammontare del saldo dovuto, calcolando eventuali rideterminazioni in base a quanto emerso in sede di istruttoria.

La quietanza dell'avvenuto pagamento della tariffa costituisce documento necessario al fine di dare corso al procedimento amministrativo. Il versamento dell'acconto, pertanto, è condizione di procedibilità e il versamento del saldo è condizione necessaria ai fini del rilascio del provvedimento finale nel quale si dà conto della regolarità dei pagamenti.

Nel caso di modifica non sostanziale, la tariffa è determinata dall'autorità competente, visionata la documentazione fornita dall'azienda. L'autorità inoltrerà la richiesta di pagamento, la cui attestazione di avvenuto versamento sarà parte integrante della documentazione istruttoria, necessaria alla positiva conclusione della stessa.

Il calcolo delle tariffe istruttorie viene effettuato in base a quanto previsto nella Parte 2 del presente allegato.

C. Modalità di versamento delle tariffe dei controlli e analisi (rif.: art. 3, commi 1 e 2)

Le tariffe relative alle attività di controllo di cui all'art. 3 del DM 6 marzo 2017 devono essere versate dai Gestori direttamente ad A.R.P.A. VDA e Corpo Forestale della Valle d'Aosta, tenuto conto di quanto di seguito specificato ed in funzione del piano di ispezioni ambientale predisposto ai sensi dell'art. 29-decies comma 11-bis del d.lgs. 152/2006.

L'attività di controllo, effettuata dal Corpo Forestale della Valle d'Aosta eventualmente supportata da A.R.P.A. VDA, prevede ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del d.lgs. sopra citato:

- 1) l'accertamento effettuato attraverso visite in loco, svolte secondo la frequenza prevista dal piano di ispezioni ambientale regionale e le modalità previste dal provvedimento di A.I.A., è volto alla verifica sia del rispetto delle condizioni autorizzative con particolare riferimento ai dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, sia dei valori limite alle emissioni, nonché la verifica che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed informazione; per tali attività la tariffa T_C è determinata secondo la formula di cui all'Allegato IV del DM 6 marzo 2017, come modificata dal presente provvedimento alla Parte 3 punto A. La tariffa, come determinata dall'autorità competente, dovrà essere versata anticipatamente entro il 28 febbraio di ogni anno, tenuto conto di eventuali conguagli attivi o passivi riferiti all'annualità precedente. Tale tariffa è dovuta a Corpo Forestale della Valle d'Aosta e A.R.P.A. VDA, secondo la seguente ripartizione: rispettivamente del 30% e 70%;
- 2) Le eventuali attività analitiche conseguenti ai prelievi di diversa natura svolti durante la visita in loco di cui al punto precedente, secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio regionale approvato, sono sottoposte all'applicazione della tariffa T_A determinata secondo la formula di cui all'Allegato V del DM 6 marzo 2017, come recepita dal presente provvedimento alla Parte 3 punto B. La tariffa sarà determinata dall'autorità competente, tenuto conto di eventuali conguagli attivi o passivi riferiti all'annualità precedente, e dovrà essere versata anticipatamente entro il 28 febbraio di ogni anno. Tale tariffa è versata interamente ad A.R.P.A. VDA.

PARTE 2 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFE PER LE ISTRUTTORIE DEL COMPARTO INDUSTRIALE E GESTIONE RIFIUTI

A. Criteri generali per la determinazione della tariffa per le istruttorie

I seguenti criteri si applicano a tutte le attività dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

La tariffa istruttoria è calcolata con riferimento all'intera installazione oggetto della domanda A.I.A. (o alla parte di installazione afferente al Gestore, nel caso di presenza di più Gestori), indipendentemente dal fatto che essa sia costituita da una o più attività IPPC o anche da attività non IPPC, tecnicamente connesse o funzionali all'attività IPPC e non.

Copia della quietanza dell'avvenuto versamento dell'acconto della tariffa istruttoria determinata dal Gestore utilizzando apposito foglio di calcolo fornito dall'autorità competente, costituisce parte integrante dei documenti necessari all'avvio dell'istruttoria, mentre copia dell'avvenuto pagamento del saldo sarà acquisita nei documenti integrativi richiesti dall'autorità competente in fase di istruttoria. L'acconto è calcolato pari al 50% della tariffa totale. L'eventuale rideterminazione della tariffa nel corso del procedimento autorizzativo, nonché la rideterminazione del saldo, sarà a cura dell'autorità competente visti gli esiti dell'istruttoria. Nel caso lo ritenga opportuno in considerazione della complessità dell'installazione, il Gestore può elaborare una relazione riportante le modalità di calcolo utilizzate ed i relativi parametri utilizzati unitamente alle eventuali supposizioni effettuate per la determinazione della stessa. Tali criteri non si applicano ai casi di modifica non sostanziale, la cui tariffa è determinata secondo le indicazioni riportate al punto E) della presente parte.

Al fine dell'applicazione specifica e determinazione delle tariffe nei diversi casi istruttori e delle relative quote occorre fare riferimento ai diversi punti della presente parte.

Al fine di individuare il numero di emissioni in atmosfera, gli scarichi e i relativi inquinanti da utilizzare per il calcolo delle componenti tariffarie C_{ARIA} e C_{H_2O} , devono essere adottati i seguenti criteri:

1) Per i punti di emissione (in atmosfera e scarichi)

Sono da considerare 'significativi' ai fini del calcolo della tariffa istruttoria:

- a) le emissioni in atmosfera progettate/esistenti soggette ad autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, con l'eccezione delle fattispecie di cui agli art. 272, comma 1 e 5 (emissioni "scarsamente rilevanti");
- b) gli scarichi idrici progettati/esistenti, soggetti ad autorizzazione ai sensi della Parte III del D. Lgs. 152/06 e s.m.i; vanno esclusi dal conteggio gli scarichi costituiti da:
 - i. acque meteoriche non soggette ad autorizzazione, acque reflue domestiche e assimilate ai sensi della normativa vigente;
 - ii. scarichi di emergenza quali troppo pieni o valvole di sicurezza sugli allacciamenti alla pubblica fognatura;
 - iii. acque di raffreddamento indiretto di impianti produttivi o similari.

2) Per gli inquinanti

Sono da considerare 'significativi' ai fini del calcolo della tariffa istruttoria, gli inquinanti soggetti a limiti ai sensi della normativa in materia di:

- a) emissioni in atmosfera e contemplati nelle tabelle di cui all'Allegato 1 alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e s.m.i, o nelle normative regionali, caratteristici del ciclo produttivo dell'attività in questione così come recepiti nel provvedimento autorizzativo, includenti

gli inquinanti previsti dai documenti BAT-AEL pertinenti contenuti nelle “BAT conclusion” del settore pubblicate o in ulteriori normative ambientali (nazionali o regionali) concernenti gli impianti oggetto di autorizzazione;

- b) scarichi idrici e contemplati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs 152/06 e smi oltre che caratteristici del ciclo produttivo dell’attività in questione, così come recepiti nel provvedimento autorizzativo, includenti gli inquinanti previsti dai documenti BAT-AEL pertinenti, contenuti nelle “BAT conclusion” del settore, pubblicate o in ulteriori normative ambientali (nazionali o regionali) concernenti gli impianti oggetto di autorizzazione.

Fermo restando quanto riportato ai punti 1) e 2) di cui sopra, al fine dell’individuazione delle emissioni e degli inquinanti ‘significativi’ per il calcolo della tariffa, i Gestori di impianti già in possesso di A.I.A. potranno utilizzare quanto riportato nel Piano di Monitoraggio dell’autorizzazione in essere, tenendo conto che non vanno conteggiati gli inquinanti previsti ai fini conoscitivi (ad es. inquinanti per cui è previsto un monitoraggio limitato nel tempo al fine di verificarne la presenza).

Il Gestore dello stabilimento IPPC (o della parte di stabilimento di sua responsabilità), una volta individuati i punti di emissione e gli inquinanti significativi, calcola, utilizzando lo specifico foglio di calcolo messo a disposizione dall’ente regionale tramite il proprio sito web, le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico (C_{ARIA}) e di inquinamento delle acque (C_{H_2O}) nel seguente modo:

- a) indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono associati, i punti di emissione verranno raggruppati, “per classi”, in base al numero di inquinanti emessi, includendo nel conteggio anche i punti di emissione derogati al rispetto delle BAT;
- b) ad ogni “classe” (ossia la combinazione di “numero di emissioni” e “numero di inquinanti”), facendo riferimento alle tabelle B e C del documento, sarà associata la tariffa corrispondente;
- c) la tariffa per la componente (C_{ARIA}) e (C_{H_2O}) verrà calcolata come sommatoria delle cifre ottenute da ogni raggruppamento.

(es. utilizzando la tabella di cui al punto 2 paragrafo B della presente parte, per un impianto che presenta 5 emissioni con 4 inquinanti e 5 emissioni con 11 inquinanti, C_{ARIA} sarà determinato sommando $1710 + 10500 = 12210$ euro)

In caso di presenza di più Gestori

Nel caso in cui nella stessa installazione/sito siano presenti attività IPPC gestite da diversi soggetti, ogni Gestore dovrà provvedere al versamento degli oneri istruttori, utilizzando i criteri del presente provvedimento, facendo riferimento alle attività di propria competenza (incluse attività connesse e/o funzionali alle attività IPPC) e ai relativi impatti (emissioni, scarichi, inquinanti, rifiuti trattati).

Ciascun gestore corrisponderà la componente C_D e calcolerà le proprie componenti secondo quanto indicato nell’autorizzazione.

B. calcolo della tariffa connessa a rilascio di una nuova A.I.A., nonché all’aggiornamento di una A.I.A. in esito a richiesta di modifica sostanziale o generico riesame (rif.: dm 6 marzo 2017, allegato I)

La **Tariffa Finale** (T_F) relativa al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per nuovi impianti, impianti esistenti e modifiche sostanziali, ricadenti nell’elenco di cui all’All. VIII alla Parte Seconda del d.lgs 152/06 e s.m.i., è determinata utilizzando la seguente formula:

$$T_F = T_I * C_{SGA}$$

dove:

$$T_I = C_D - C_{Dom} + C_{ARIA} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})$$

C_{SGA} : sconto in caso di adozione di sistemi di gestione ambientale certificati (EMAS, ISO 14001), da determinare secondo le modalità riportate al punto 6 del presente paragrafo.

Nel caso di una installazione per la quale trovano applicazione i requisiti generali di cui all’articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si riconosce una significativa riduzione dell’impegno istruttorio. In particolare si riconosce che il positivo esito delle analisi integrate è garantito da una semplice verifica di conformità (ai sensi dell’articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); conseguentemente, in tal caso, la tariffa istruttorie T_F è determinato con la seguente formula:

$$T_F = T_I \times C_{SGA} \times 0,5$$

Per l’individuazione dei coefficienti della formula si faccia riferimento a quanto riportato ai seguenti punti del presente paragrafo.

1) Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell’impianto : C_D

<i>Attività</i>	<i>Tariffa [€]</i>
Installazioni (o parte di installazione) di cui all’allegato VIII alla Parte II del d.lgs 152/06	750

Tabella A

2) Costo istruttorie per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo, alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente “qualità dell’aria”: C_{ARIA}

L’importo per la componente C_{ARIA} viene determinato dalla seguente tabella B (valori espressi in €) utilizzando, per l’individuazione delle emissioni convogliate in atmosfera e degli inquinanti significativi ai fini del calcolo della tariffa, i criteri e le modalità definiti nei criteri generali sopra riportati, nonché le seguenti ulteriori indicazioni:

- a) metalli: se il limite è espresso come sommatoria, nel conteggio degli inquinanti significativi ai fini del calcolo della tariffa, si conterà ogni sommatoria cui è associato un limite come un singolo inquinante;

- b) COV: se non sono espressamente indicati i singoli composti nel Piano di monitoraggio o nel Quadro prescrittivo, i COV vanno conteggiati come singolo inquinante;
- c) Emissioni ‘dismesse’, ossia emissioni che, secondo quanto dichiarato dal Gestore e/o riportato nel Decreto A.I.A., sono state dismesse definitivamente, non risultando più autorizzate all’esercizio, non vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa; possono considerarsi dismesse anche emissioni per le quali è già indicata esplicitamente nel decreto A.I.A. la data di dismissione;
- d) Camini di ‘by-pass’, sfiati di silos o contenitori, benché presidiati da idonei sistemi di abbattimento o emissioni di emergenza, non vanno conteggiati ai fini della determinazione della tariffa. Emissioni “non attive”, ossia emissioni che secondo quanto dichiarato dal Gestore e riportato nel Decreto A.I.A., non sono temporaneamente in esercizio ma continuano ad essere autorizzate e pertanto riattivabili, vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa.

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emessa dall’attività	Numero di emissioni in atmosfera*					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	180					
da 1 a 4 inquinanti	600	1110	1710	2610	3720	10650
da 5 a 10 inquinanti	1080	2460	3600	4500	7200	18000
da 11 a 17 inquinanti	2610	6000	10500	14400	18000	29700
più di 17 inquinanti	3000	6900	14400	27000	30600	44100

Tabella B

*Indice emissioni in aria = (Numero di fonti di emissioni in aria autorizzate+ numero fonti di emissione in aria per le quali si richiede l’applicazione di una deroga ex art. 29-sexies, comma 9-bis, del d.lgs. 152/2006)

3) Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte analisi integrate riferibili alla componente “qualità delle acque”: C_{H_2O}

L’importo per la componente C_{H_2O} viene determinato dalla seguente tabella C (valori espressi in €), utilizzando, per l’individuazione degli scarichi e degli inquinanti significativi ai fini del calcolo della tariffa, i criteri definiti nei criteri generali sopra riportati, nonché le seguenti ulteriori indicazioni che prevedono di non considerare ai fini del calcolo della tariffa istruttoria:

- a) Gli scarichi “parziali” di acque reflue, ossia scarichi recapitanti in un tratto di fognatura interno al complesso ed a sua volta recapitante in uno scarico finale (immissione nel corpo recettore/fognatura) dotato di pozzetto di campionamento e incluso nel Piano di Monitoraggio;
- b) Gli scarichi recapitanti esclusivamente reflui derivanti da operazioni di bonifica.

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall’attività	Numero di scarichi*			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	45	90		360
da 1 a 4 inquinanti	855	1350	1800	4500
da 5 a 7 inquinanti	1575	2520	3780	7200

da 8 a 12 inquinanti	2070	3420	5220	9000
da 13 a 15 inquinanti	3150	6750	13500	26100
più di 15 inquinanti	4050	9000	18000	27000

Tabella C

* *Indice scarichi* = (Numero scarichi autorizzati + numero scarichi per i quali si richiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-sexies, comma 9-bis, deld.lgs. 152/2006)

4) Costo Istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti": C_{RP} e C_{RNP}

L'importo per le componenti C_{RP} e C_{RNP} viene determinato applicando la seguente *tabella D* (valori espressi in €) e tenendo presente che:

- devono essere considerate le quantità medie giornaliere di rifiuti sottoposte ad operazioni R o D, calcolate con riferimento alla capacità massima dell'impianto ed alla tipologia della pertinente soglia definita dall'allegato VIII alla parte Seconda del D. Lgs. 152/2006; il valore giornaliero è calcolabile a partire dalla quantità annua autorizzata (o di cui è richiesta l'autorizzazione), su cui è stata calcolata la fideiussione, dividendo per il numero di giorni di esercizio riportati nell'A.I.A. o, se non esplicitato, per 220 (5 giorni lavorativi a settimana) o 340 (7 giorni a settimana);
- per le discariche (attività D1) si deve fare riferimento alla capacità autorizzata espressa in termini di volume (mc);
- nel calcolo delle quantità giornaliere di rifiuti non pericolosi trattati devono essere esclusi i quantitativi sottoposti alle operazioni di recupero R10 (utilizzo fanghi in agricoltura).

Nel caso i rifiuti siano gestiti solo come deposito temporaneo, si applica una tariffa di **300€**.

<i>[Tonnellate/die] oggetto della domanda*</i>	<i>fino ad 1</i>	<i>da 1 a 10</i>	<i>da 10 a 20</i>	<i>da 20 a 50</i>	<i>oltre 50</i>	<i>Sigla</i>
Rifiuti pericolosi (RP)	450	900	1980	2880	4500	C_{RP}
Rifiuti non pericolosi (RNP)	225	450	1080	1620	2700	C_{RNP}

Tabella D

* esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura

5) Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali: C_{CA} , C_{RI} , C_{OD} , C_{ST} , e C_{RA}

In merito ai costi istruttori per la verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, di cui al punto 5 dell'Allegato I al DM 6 marzo 2017 (C_{CA} , C_{RI} , C_{EL} , C_{OD} , C_{ST} , e C_{RA}), il proponente considererà nel calcolo le componenti ambientali pertinenti aventi costi riportati nella seguente *tabella E1* (valori espressi in €), utilizzando le informazioni contenute nella successiva *tabella E2* o analizzate in sede di istruttoria in seguito a criticità emerse, inerente gli impianti tipicamente interessati o eventualmente motivandone la non assoggettabilità.

L'Autorità Competente potrà integrare, sulla base degli esiti dell'istruttoria, le indicazioni fornite dal proponente, rideterminando eventualmente la tariffa, secondo quanto previsto al punto ii) della parte 1 del presente Allegato.

<i>Ulteriore componente ambientale da considerare</i>	<i>Sigla</i>	<i>Costo istruttoria</i>
Clima acustico	C _{CA}	750
Tutela quantitativa della risorsa idrica	C _{RI}	1500
campi elettromagnetici	C _{EL}	1200
Odori	C _{OD}	300
Sicurezza del territorio	C _{ST}	600
Ripristino ambientale, compresa la validazione della relazione di riferimento	C _{RA}	1800

Tabella E1

<i>Ulteriore componente ambientale da considerare</i>	<i>Impianti tipicamente interessati</i>
Clima acustico	Tutte le installazioni ad eccezione di quelle che svolgono esclusivamente le attività 1.4-bis (off-shore); 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche); 5.6 (deposito sotterraneo); 6.7 (trattamento superficiale con solventi); 6.10 (conservazione del legno) e attività non IPPC connesse alle precedenti
campi elettromagnetici	Centrali termoelettriche con potenza termica di almeno 300 MW
Tutela quantitativa delle risorse idriche	Cementifici, industrie della carta
Odori	Raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostitimento o sinterizzazione di materiali metallici, impianti chimici, impianti di gestione del rifiuto, concerie, industria alimentare, allevamenti, macelli, impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse, impianti per il trattamento superficiale con solventi e tutte le attività soggette all'art. 275 D.Lgs 152/06
Sicurezza del territorio	Impianti collocati in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidenti rilevante. Componente applicata alle installazioni soggette alla normativa di cui al D.Lgs. 105/2015 (sia di soglia inferiore che soglia superiore)
Ripristino ambiente	Installazioni soggette all'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché installazioni su un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche

Tabella E2

NOTE:

- 1) disposizioni in merito alle aree dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidenti rilevante, saranno stabilite con apposito decreto Ministeriale ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 334/99 e s.m.i; fino all'emanazione di tale provvedimento e a successiva comunicazione da parte di Regione, la componente 'sicurezza sul Territorio' non è da applicarsi;
- 2) le installazioni soggette all'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dovranno provvedere al versamento di tale onere al momento della presentazione della relazione, anche se questa non è contestuale alla presentazione dell'istanza A.I.A.. Tali oneri dovranno essere determinati con successivo provvedimento da parte dell'autorità competente;

6) *Riduzione del costo istruttoria per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale: C_{SGA}*

Per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati secondo il Regolamento EMAS i costi istruttori sono ridotti secondo le percentuali (C_{SGA}) riportate nella seguente *tabella F*. Le riduzioni, non cumulabili tra loro, sono applicate considerando prioritaria la registrazione EMAS.

<i>Tipo impianto</i>	<i>Sistema di Gestione Ambientale</i>	
	Certificato ISO 14001	Registrato EMAS
Installazioni (o parte di installazione) di cui all'allegato VIII alla Parte II del d.lgs 152/06	Sconto 20%	Sconto 30%

Tabella F

Il possesso dei titoli di certificazione di gestione ambientale riportati si intende verificato al momento dell'avvio del procedimento di istruttoria.

7) Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinate da particolari forme di presentazione della domanda: C_{DOM}

I costi istruttori per acquisizione e gestione della domanda sono ridotti delle quantità (C_{DOM}) riportate nelle seguenti *tabelle G1* ove il Gestore provveda a compilare e trasmettere la domanda secondo le modalità telematiche e digitali resi disponibili dall'autorità competente. Nel caso in cui tali servizi non siano definiti, la componente non è applicata.

<i>Tipo installazione</i>	<i>Domanda Presentata</i>
	Secondo strumenti/piattaforme telematiche definiti dall'AC [€]
Installazione senza impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	500

Tabella G

Qualora i contenuti della documentazione non siano esaustivi e l'Autorità Competente ritenga necessario richiedere documentazione integrativa ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, la stessa provvederà a richiedere le necessarie integrazioni oltre a effettuare la rideterminazione della tariffa medesima all'interno del procedimento istruttorio come previsto dal punto i della presente parte, escludendo l'azienda dall'adesione a tale riduzione.

C. Modifica sostanziale, riesame parziale ex art. 29-octies c.4 del D.lgs. 152/2006

In caso di modifica sostanziale o riesame parziale ex art 29-octies comma 4 del D. Lgs. 152/2006 si applicano gli stessi criteri di cui alla precedente sezione B, tenendo presente il caso in cui si considerino le sole attività interessate dalla modifica sostanziale ed i relativi impatti (emissioni, scarichi, inquinanti, rifiuti trattati).

D. Determinazione delle tariffe per le istruttorie connesse a riesame con valenza di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale (rif.: Allegato II del DM 6 marzo 2017)

La tariffa istruttoria relativa al rinnovo (T_R) di un'Autorizzazione Integrata Ambientale è calcolata, con riferimento all'intera installazione, secondo le seguenti formule:

$$T_R = T_I \times C'_{SGA}$$

dove:

- $T'_I = C'_D - C'_{DOM} + C'_{ARIA} + C'_{H2O} + C'_{RP} + C'_{RNP} + (C'_{CA} + C'_{RI} + C'_{OD} + C'_{ST} + C'_{RA})$
- C'_{SGA} : coefficienti moltiplicativi da utilizzare secondo le modalità riportate al punto 8 del presente allegato

Per la determinazione dei coefficienti, si utilizzano le tabelle seguenti, tenendo conto degli stessi principi generali di cui al precedente paragrafo B.

Nel caso di una installazione per la quale trovano applicazione i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si riconosce una significativa riduzione dell'impegno istruttorio. In particolare si riconosce che il positivo esito delle analisi integrate è garantito da una semplice verifica di conformità (ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), conseguentemente, in tal caso, la tariffa istruttoria T_R è invece determinata con la seguente formula:

$$T_R = T'_I \times C'_{SGA} \times 0,5$$

- 1) **Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda di riesame con valenza di rinnovo, per aggiornare l'analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto: C'_D**

<i>Attività</i>	<i>Tariffa [€]</i>
Installazioni (o parte di installazione) di cui all'allegato VIII alla Parte II del d.lgs 152/06	375

Tabella A'

- 2) **Costo istruttoria del riesame con valenza di rinnovo per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria": C'_{ARIA}**

L'importo per la componente C'_{ARIA} viene determinato dalla seguente tabella B' (espressa in €) utilizzando, per l'individuazione delle emissioni convogliate in atmosfera e degli inquinanti significativi ai fini del calcolo della tariffa, i criteri e le modalità definiti nei criteri generali riportati nonché le indicazioni fornite al paragrafo B punto 2).

<i>Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emessa dall'attività</i>	<i>Numero di emissioni in atmosfera</i>					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	90					
da 1 a 4 inquinanti	360	562,5	900	1350	2025	5400
da 5 a 10 inquinanti	675	1125	1800	2250	3150	9000
da 11 a 17 inquinanti	1350	3375	5400	7425	9000	14850
più di 17 inquinanti	1575	3600	7200	13500	15300	22050

Tabella B'

3) **Costo istruttoria del riesame con valenza di rinnovo per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque": C'_{H2O}**

L'importo per la componente C'_{H2O} viene determinato dalla seguente tabella C' (espressa in €) utilizzando per l'individuazione degli scarichi e degli inquinanti significativi ai fini del calcolo della tariffa i criteri definiti nei criteri generali sopra riportati, nonché le ulteriori indicazioni riportate al paragrafo B punto 3).

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	23	45		45
da 1 a 4 inquinanti	428	675	900	2100
da 5 a 7 inquinanti	788	1260	1890	3600
da 8 a 12 inquinanti	1035	1710	2610	4500
da 13 a 15 inquinanti	158	3375	6750	13050
più di 15 inquinanti	2025	4500	9000	13500

Tabella C'

4) **Costo Istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti": C'_{RP} e C'_{RNP}**

L'importo per le componenti C'_{RP} e C'_{RNP} viene determinato applicando la seguente tabella D' (espressa in €) e tenendo presente che quanto riportato al paragrafo B punto 4).

Nel caso in cui i rifiuti siano gestiti solo come deposito temporaneo, si applica una tariffa di **150€**.

[Tonnellate/die] oggetto della domanda*	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi (RP)	225	450	990	1440	2250	C_{RP}
Rifiuti non pericolosi (RNP)	113	225	540	810	1350	C_{RNP}

Tabella D'

* esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura

5) **Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali: C'_{CA} , C'_{RB} , C'_{OD} , C'_{ST} , e C'_{RA}**

In merito ai costi istruttori (v. la seguente tabella E') per la verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, di cui al punto 5 dell'Allegato II al DM 6 marzo 2017 (C'_{CA} , C'_{EL} , C'_{RI} , C'_{OD} , C'_{ST} , e C'_{RA}), il proponente considererà nel calcolo le componenti ambientali di fatto interessate, utilizzando le informazioni contenute nella successiva tabella E'2, inerente gli impianti tipicamente interessati o motivandone la non assoggettabilità.

L'Autorità Competente potrà eventualmente integrare, sulla base degli esiti dell'istruttoria, le indicazioni fornite dal proponente, rideterminando eventualmente la tariffa, secondo i criteri previsti

al paragrafo B punto 5) della presente parte, in base a quanto indicato al paragrafo A della presente parte.

<i>Ulteriore componente ambientale da considerare</i>	<i>Sigla</i>	<i>Costo istruttoria [€]</i>
Clima acustico	C'_{CA}	375
Tutela quantitativa della risorsa idrica	C'_{RI}	750
campi elettromagnetici	C'_{EL}	600
Odori	C'_{OD}	150
Sicurezza del territorio	C'_{ST}	300
Ripristino ambientale	C'_{RA}	900

Tabella E'

6) Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale: C_{SGA}

Per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati secondo il Regolamento EMAS i costi istruttori sono ridotti secondo le percentuali (C_{SGA}) riportate nella seguente *tabella F'*. Le riduzioni, non cumulabili tra loro, sono applicate considerando prioritaria la registrazione EMAS.

<i>Tipo impianto</i>	<i>Sistema di Gestione Ambientale</i>	
	Certificato ISO 14001	Registrato EMAS
Installazioni (o parte di installazione) di cui all'allegato VIII alla Parte II del d.lgs 152/06	Sconto 20%	Sconto 30%

Tabella F'

7) Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinate da particolari forme di presentazione della domanda: C_{DOM}

I costi istruttori per acquisizione e gestione della domanda sono ridotti delle quantità (C'_{DOM}) riportate nella seguente *tabella G'*.

<i>Tipo installazione</i>	<i>Domanda Presentata secondo strumenti o modulistica telematiche definiti dall'AC [€]</i>
Installazione senza impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	500

Tabella G'

Qualora i contenuti della documentazione non siano esaustivi e l'Autorità Competente ritenga necessario richiedere documentazione integrativa ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, la stessa potrà provvedere direttamente alla rideterminazione della tariffa medesima all'interno del procedimento istruttorio, come previsto dal paragrafo A della presente parte, escludendo l'azienda dall'adesione a tale riduzione.

E. Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali (rif.: DM 6 marzo 2017 Allegato III)

La tariffa dell'istruttoria è pari a **200€** per ogni attività oggetto di comunicazione di modifica effettuata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui la modifica non

interessi punti di emissione in atmosfera, scarichi idrici o variazioni di limiti emissivi di vario genere; la stessa cifra è corrisposta nel caso in cui, pur interessando punti di emissioni o scarichi, la tariffa calcolata sia inferiore al costo indicato nel presente paragrafo.

Nel caso, invece, in cui l'Autorità competente, nel riconoscere che la modifica progettata risulta non sostanziale sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, riconosce però necessario un approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, la tariffa istruttorio da corrispondere è determinata con le formule relative alla tariffa T'_F di cui al precedente paragrafo D, ad esclusione dei punti 5) e 7), facendo riferimento, per la quantificazione dei coefficienti, alle sole attività oggetto di modifica che determinano l'esigenza di aggiornamento. Se la modifica riguarda la rimozione di impianti o di inquinanti, si applica in ogni caso la sola tariffa forfettaria.

Se la modifica riguarda la rimozione o lo spostamento di punti di emissione o di scarico, detti punti si considerano senza inquinanti. Si opera analogamente anche per la richiesta di modifica del PMC (parametri o frequenza).

Nel caso in cui la modifica o l'emanazione di un provvedimento di aggiornamento sia proposta dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, dall'autorità competente alle attività di controllo oppure sia conseguente a prescrizioni o azioni previste dal provvedimento autorizzativo, non è richiesto alcun costo istruttorio.

La tariffa non si applica in caso di modifiche di carattere edilizio, o che comunque non interessino le componenti ambientali oggetto di A.I.A., in quanto non rendono necessario un aggiornamento A.I.A. e non richiedono alcuna valutazione.

PARTE 3 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI E ATTIVITÀ DI ANALISI DEL COMPARTO INDUSTRIALE E GESTIONE RIFIUTI

Tariffa relativa alle attività di controllo condotte in base alla programmazione regionale, secondo quanto definito alla parte 1 del presente allegato (rif. Allegati IV e V del DM 6 marzo 2017). Le Tariffe relative ai controlli sono di seguito riassunte.

<i>SIGLA</i>	<i>ATTIVITÀ</i>	<i>VALORE</i>	<i>FREQUENZA</i>
T _C	Verifica in loco del rispetto delle	ALLEGATO IV del DM 58/2017, secondo quanto rideterminato nel presente allegato – T _C suddiviso tra CFVdA e A.R.P.A VDA	SECONDO PIANIFICAZIONE

	condizioni dell'A.I.A.	rispettivamente con quota 30% e 70%.	REGIONALE
T _A	Eventuali analisi/campionamenti effettuate nell'ambito delle visite in loco	ALLEGATO V	SECONDO PIANIFICAZIONE REGIONALE

Tabella H

A. Criteri generali per la determinazione della tariffa relativa ai controlli e analisi

I prelievi, le analisi e le misure che deve eseguire l'autorità di controllo e per le quali si applica la relativa tariffa, devono essere specificati nel piano di monitoraggio e controllo dell'A.I.A. e la loro frequenza deve essere rivista e valutata con frequenza almeno triennale nel programma di ispezione ambientale appositamente approvato dall'autorità competente. Diversamente tali attività sono considerate attività straordinarie effettuate ai sensi del c. 4 dell'art. 29-decies, svolte dall'autorità competente al controllo con fondi propri e non comportano oneri a carico del gestore secondo quanto prescritto al comma 2), art. 1 del D.M. 58/2017, se non nel caso in cui venga riscontrata inosservanza dei limiti imposti rispetto ai parametri monitorati.

Secondo quanto indicato al comma 1), art. 3 del D.M. 58/2017, il programma di ispezione ambientale può anche consistere in un controllo parziale del rispetto degli obblighi autorizzativi di una determinata installazione, purché relativo a specifiche problematiche o componenti critiche impattanti, in base ad una valutazione storica delle precedenti visite ispettive, un controllo documentale derivante dai dati provenienti dalle comunicazioni obbligatorie a cui è assoggettato il Gestore o in un'analisi di rischio relativa al contesto aziendale, secondo precisi protocollo di calcolo.

Per ogni punto di emissione o aspetto oggetto di monitoraggio, a discrezione dell'autorità di controllo, la verifica del rispetto dei limiti di tutti gli inquinanti previsti per lo stesso può essere suddivisa in più rilievi ispettivi dilazionati nel tempo, purché rientranti nel medesimo anno solare.

La tariffa relativa alle attività di controllo da condurre in ciascuna visita in loco (T_C) è calcolata sulla base di attività che saranno effettivamente svolte in base a quanto previsto dal piano regionale dei controlli, computando le sole matrici (aria, acqua, rifiuti, rumore, ecc...) interessate e pertinenti; nel caso in cui l'attività effettivamente svolta si discosti da quanto previsto dal piano regionale di ispezioni ambientali, la tariffa relativa allo scostamento sarà oggetto di conguaglio sul costo relativo all'annualità successiva.

La tariffa T_C è calcolata dall'autorità competente in base ai criteri previsti dal presente allegato e dovrà essere versata dai gestori entro il 28 febbraio di ogni anno.

B. Tariffa T_C relativa alle attività di controllo (rif. Allegato IV DM 58/2017)

Tale tariffa (T_C) relativa alle attività di verifica in loco di cui al comma 1 dell'art.3 del DM 6 marzo 2017, comprende il rimborso spese per le attività di controllo secondo quanto indicato all'articolo 4 del decreto sopra citato, nonché per l'attività di report di conformità effettuata a seguito delle ispezioni ordinarie.

Nello specifico possono costituire oggetto delle attività di controllo programmate da eseguire in ogni controllo:

- a) sopralluoghi;
- b) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti,
- c) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel piano di monitoraggio;

d) verifica della rispondenza delle misure ai contenuti dell'autorizzazione (misure di autocontrollo, ottemperanza alle prescrizioni, comunicazioni).

La tariffa T_C delle attività di verifica in loco di cui al comma 1 dell'articolo 3 del DM 58/2017, condotte nel corso dell'anno da parte dell'autorità di controllo, è pari al maggiore dei seguenti importi:

- 1500€

- $C_{ARIA} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RNP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA} + C_{SME} + C_{SUO})^1$

Nel caso di applicazione della tariffa minima di 1500€, la tariffa controlli T_C si intende versata a A.R.P.A. VDA e CFVdA rispettivamente nelle quote di 1000€ e 500€.

Per il metodo di calcolo della tariffa T_C si fa riferimento ai criteri ed alle tabelle di cui all'Allegato IV del DM 6 marzo 2017, rideterminate nelle tabelle di seguito riportate. Per quanto riguarda la quota di A.R.P.A. VDA, si dovrà sommare la quota relativa alla tariffa T_A al momento del versamento, secondo quanto sarà indicato dall'autorità competente.

Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di inquinamento atmosferico:

C_{ARIA}

<i>Numero di sostanze inquinanti e parametri monitorati</i>	<i>C_{ARIA} [€]</i>
0	45
1	180
2-3	278
4-6	368
7-12	551
13-20	735
21-30	919
31-40	1103
41-50	1286
51-60	1470
61-80	1650
81-100	1838
101-125	2389
126-150	2756
150-200	3488
201-250	4410
251-300	5325
301-400	6431
401-500	7725
501-600	8813
601-1000	10650
>1000	11025

Tabella I

¹ i coefficienti di cui alle sigle C_{CA} , C_{RI} , C_{EM} , C_{Od} , C_{ST} , C_{RA} , sono applicati alle sole installazioni per le quali l'istruttoria ha indicato la necessità di considerare la relativa componente ambientale; coefficienti C_{SME} e C_{SUO} si applicano se l'autorizzazione prevede i corrispondenti tipi di controlli

Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di inquinamento delle acque:
 C_{H2O}

Numero di sostanze e parametri monitorati	C_{H2O} [€]
0	19
1	188
2-4	368
5-7	551
8-12	919
13-15	1275
16-24	1875
25-30	2400
31-40	3150
41-50	3863
51-60	4575
61-100	6075
>101	6750

Tabella L

Coefficiente per le verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di rifiuti (espresso in [€]):
 $C_{RP} - C_{RnP}$

[tonnellate/die] della domanda	oggetto	fino a 1	da 1 a 10	da 10 a 20	da 20 a 50	oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi		113	225	495	720	1125	C_{RP}
Rifiuti non pericolosi		56	113	270	405	675	C_{RnP}

Tabella M

Coefficiente per le verifiche del rispetto di ulteriori prescrizioni in materia di controllo

Clima acustico C_{CA}	188
Tutela quantitativa della risorsa idrica C_{RI}	375
Campi elettromagnetici C_{EM}	300
Odori C_{Od}	75
Sicurezza del territorio C_{ST}	150
Ripristino ambientale C_{RA}	450
Sistemi di monitoraggio in continuo C_{SME} (costo a ogni SME)	75
Suolo e acque sotterranee C_{SUO}	75

Tabella N

Si dovrà inoltre considerare quanto segue:

- Per la determinazione della tariffa T_C sono conteggiate le sostanze e i parametri monitorati, oltre alle verifiche documentali effettuate nel corso dei sopralluoghi di verifica ispettiva effettuati dal Corpo Forestale della Valle d'Aosta con il supporto tecnico dell'A.R.P.A. VDA;
- La tariffa è determinata secondo quanto riportato nella seguente tabella I per quanto riguarda il coefficiente di costo C_{ARIA} e nella tabella L per il coefficiente di costo C_{H2O} . Per tali

tabelle il numero di sostanze inquinanti e parametri monitorati coincide con la sommatoria dei parametri valutati nel corso delle verifiche ispettive svolte nel corso dell'anno solare, secondo quanto previsto dalla pianificazione regionale approvata con apposito provvedimento. In particolare, poiché una stessa sostanza può essere emessa da diversi punti di emissione o scarichi, va monitorata distintamente ai fini del controllo, la stessa dovrà essere contata più volte. I limiti espressi come somma di diversi parametri vengono conteggiati una sola volta ai fini della determinazione della tariffa T_C ;

- c) L'autorità competente al controllo di quanto previsto nel provvedimento autorizzativo, non è tenuta al controllo degli inquinanti per cui è previsto un limite temporale imposto a scopo conoscitivo, oppure per impianti di prova aventi autorizzazione di durata inferiore ai 12 mesi: i controlli inerenti questi inquinanti competono all'azienda nell'espletamento delle attività di autocontrollo, secondo quanto previsto in sede istruttoria;
- d) I controlli documentali inerenti le comunicazioni obbligatorie, i registri e quanto richiesto in sede di visita ispettiva, vengono ritenuti come effettuati unitamente alla verifica del parametro inquinante relativo, quindi non concorrono ad incrementare il numero dei parametri monitorati, ad esclusione dei controlli documentali inerenti la gestione dei rifiuti, ove previsto dal provvedimento autorizzativo;
- e) I controlli effettuati a seguito di inosservanza delle condizioni di autorizzazione riscontrata nel precedente sopralluogo, sia ordinario che straordinario, vanno nuovamente conteggiati;
- f) Le voci di costo relative ai controlli rifiuti e per il controllo delle ulteriori prescrizioni in materia di rifiuti sono da conteggiarsi a corpo, indipendentemente dal numero di controlli effettuati, secondo quanto riportato nelle tabelle M e N.

C. Tariffa relativa alle attività di prelievo e analisi connesse ai controlli (rif. Allegato V DM 58/2017)

Per la determinazione della tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale programmazione di prelievi ed analisi, si faccia riferimento all'Allegato V al DM 6 marzo 2017, tenendo conto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) la tariffa relativa all'analisi viene conteggiata per l'effettivo numero di campionamenti e di analisi eseguiti per la determinazione di ogni singolo parametro;
- b) dove non espressamente indicato, la tariffa è comprensiva sia del campionamento che dell'attività analitica;
- c) le matrici e gli inquinanti oggetto del controllo ordinario devono essere inclusi nel Piano di Monitoraggio e controllo, costituente parte integrante dell'A.I.A., oltre ad essere inclusi nel piano regionale di controlli annuali approvato con apposito provvedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) alle tariffe indicate nelle tabelle cui all'Allegato V al DM 6 marzo 2017 non si applica l'IVA, ai sensi della normativa vigente in materia;
- e) il calcolo della tariffa complessiva, dovuta alle analisi (T_A), discende dalla somma delle singole analisi effettuate, applicando i costi individuati all'Allegato V al DM 6 marzo 2017;
- f) nel caso in cui un limite sia espresso come sommatoria di più analiti, ognuno di questi deve essere conteggiato per la determinazione della tariffa T_A ;
- g) per le aziende già in possesso di provvedimento A.I.A. al momento dell'approvazione del presente allegato, nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo preveda analisi non presenti nell'All. V al D.M. 58 del 6 marzo 2017, per la determinazione della tariffa T_A si farà riferimento ai prelievi e analisi previsti dall'allegato citato che possono essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa. In tale circostanza l'analisi e il relativo prelievo eventuale a cui si dovrà fare riferimento ai fini della determinazione della

tariffa dovrà essere esplicitato nella relazione tecnica elaborata quale risultanza del rilievo ispettivo;

- h) nel caso di una istruttoria per rilascio, rinnovo o modifica sostanziale, qualora il piano di monitoraggio e controllo preveda prelievi ed analisi da parte dell'autorità di controllo non previste nell'All.V al D.M. 58/2017, la conferenza dei servizi, anche su proposta dell'autorità di controllo o dell'A.R.P.A. VDA, introduce nel piano di monitoraggio e controllo stesso indicazione su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato citato debbano essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa.